


Comitato di Basilea per la
vigilanza bancaria



**Trattamento prudenziale
delle esposizioni delle
banche nei confronti di
controparti centrali**

Luglio 2012



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Il presente documento è stato redatto in lingua inglese. In caso di dubbio, si rimanda alla versione originale.

La presente pubblicazione è consultabile sul sito internet della BRI (www.bis.org).

© Banca dei Regolamenti Internazionali 2012. Tutti i diritti riservati. Sono consentite la riproduzione e la traduzione di brevi parti del testo purché sia citata la fonte.

ISBN: 92-9131-429-3 (stampa)

ISBN: 92-9197-429-3 (web)

Indice

Termini di carattere generale e ambito di applicazione	1
Esposizioni verso controparti centrali qualificate	3
A. Esposizioni da negoziazione.....	3
(i) Esposizioni di un partecipante verso la controparte centrale	3
(ii) Esposizioni di un partecipante verso i clienti.....	5
(iii) Esposizioni dei clienti	5
(iv) Trattamento delle garanzie	6
B. Esposizioni ai fondi di garanzia.....	7
Metodo 1	7
Metodo 2	13
Esposizioni verso le controparti centrali non qualificate	13
Altri emendamenti allo schema di Basilea (al di fuori dell'allegato 4).....	14

Disposizioni regolamentari sul trattamento prudenziale delle esposizioni delle banche nei confronti di controparti centrali

Lo schema transitorio per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni bancarie verso le controparti centrali viene introdotto mediante l'inserimento e la modifica di disposizioni nel documento *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali – Nuovo schema di regolamentazione – Versione integrale*, giugno 2006 (di seguito "Basilea 2").

Termini di carattere generale e ambito di applicazione

Allegato 4, sezione I, A. Termini di carattere generale – Sono **aggiunti** i seguenti termini:

- **Controparte centrale** (central counterparty, CCP): stanza di compensazione che si interpone fra le controparti di contratti negoziati in uno o più mercati finanziari, assumendo la veste di compratore nei confronti di ciascun venditore e di venditore nei confronti di ciascun compratore, e assicurando così il buon esito dei contratti in essere. Una CCP diviene controparte nei contratti con operatori di mercato in forza di novazione, open offer o altro meccanismo giuridicamente vincolante. Ai fini dello schema sull'adeguatezza patrimoniale la CCP è considerata un'istituzione finanziaria.
- **Controparte centrale qualificata** (qualifying central counterparty, QCCP): entità con licenza di operare come CCP (anche concessa in via derogatoria) e autorizzata dal competente organo di regolamentazione e/o supervisione ad agire in quanto tale per i prodotti offerti. La qualifica di QCCP presuppone che la CCP risieda e sia vigilata in una giurisdizione in cui il competente organo di regolamentazione e/o supervisione ha deliberato e notificato pubblicamente di applicare in modo continuativo alla CCP norme nazionali e regole conformi ai principi per le infrastrutture dei mercati finanziari (*Principles for Financial Market Infrastructures*) emanati congiuntamente dal Comitato per i sistemi di pagamento e regolamento (CSPR) e dalla International Organization of Securities Commissions (IOSCO).

Come generalmente previsto, nel quadro del secondo pilastro le autorità di vigilanza bancaria si riservano la facoltà di richiedere alle banche di propria competenza una dotazione patrimoniale aggiuntiva a fronte delle esposizioni verso le CCP. Ciò può risultare opportuno, ad esempio, nel caso in cui una valutazione esterna, come un FSAP (Financial Sector Assessment Program dell'FMI), abbia rilevato carenze sostanziali a livello di CCP o nella normativa sulle CCP, e la CCP e/o il competente organo di regolamentazione non si siano ancora impegnati pubblicamente per il superamento delle lacune individuate.

Qualora la CCP risieda in una giurisdizione in cui non esiste un organo di regolamentazione che applichi alla CCP i citati principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, compete all'autorità di vigilanza bancaria stabilire se la CCP corrisponda alla definizione sopra menzionata.

Inoltre, affinché una CCP possa essere considerata qualificata (QCCP), i parametri definiti nei paragrafi 122 e 123 per il computo dei requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni verso i fondi di garanzia (default fund) devono essere disponibili o calcolati in conformità del paragrafo 124 del presente allegato.

- **Partecipante diretto** (di seguito, “**partecipante**”): membro o partecipante diretto di una CCP abilitato a concludere transazioni con quest’ultima, a prescindere dal fatto di agire per propri fini di copertura, investimento o speculazione, ovvero in qualità di intermediario fra la CCP e altri operatori¹.
- **Cliente**: contraente di una transazione conclusa con una CCP per il tramite di un partecipante che agisce in veste di intermediario oppure di garante del buon esito della transazione stessa nei confronti della CCP.
- **Margine iniziale**: deposito di garanzia versato inizialmente alla CCP da un partecipante o da un cliente allo scopo di limitare la futura potenziale esposizione creditoria della CCP verso il partecipante dovuta a eventuali variazioni future del valore del contratto. Ai fini del presente allegato il margine iniziale non include i contributi versati a una CCP per meccanismi di ripartizione delle perdite (in altri termini, qualora una CCP utilizzi il margine iniziale nella ripartizione collettiva di eventuali perdite, questo sarà assimilato a un’esposizione verso il fondo di garanzia).
- **Margine di variazione**: deposito di garanzia versato alla CCP da un partecipante o da un cliente su base giornaliera o infragiornaliera, e determinato in funzione delle variazioni di prezzo delle loro transazioni.
- **Esposizioni da negoziazione** (sezione IX): esposizioni correnti² e potenziali future di un partecipante o di un cliente verso una CCP derivanti da derivati OTC, derivati negoziati in borsa o operazioni SFT (securities financing transaction), nonché dal margine iniziale.
- **Fondi di garanzia** (default fund o altre denominazioni equivalenti, come guaranty fund, clearing deposit, ecc.): contributi, prefinanziati o non, dei partecipanti in favore di un meccanismo di ripartizione collettiva delle perdite, ovvero impegno ad apportare tali contributi. Ciò che determina la qualifica di fondo di garanzia non è la descrizione fornita da una CCP del proprio meccanismo di ripartizione delle perdite, bensì la modalità effettiva di funzionamento del meccanismo stesso.
- **Operazione di compensazione**: la “gamba” della transazione fra il partecipante e la CCP quando il primo agisce per conto di un cliente (ad esempio nel caso di compensazione o novazione di un’operazione del cliente).

Allegato 4, sezione II, Ambito di applicazione – il paragrafo 6 è **sostituito** da quanto segue:

6(i) Le esposizioni verso una CCP derivanti da transazioni su derivati OTC, derivati negoziati in borsa e operazioni SFT sono soggette al trattamento a fronte del rischio di controparte di cui ai paragrafi 106-127 del presente allegato. Tale trattamento non si applica alle esposizioni derivanti dal regolamento di operazioni in contante (titoli di capitale, titoli di debito, cambi e merci negoziati a pronti), che restano soggette alle disposizioni contenute nell’allegato 3.

¹ Ai fini del presente allegato, quando una CCP è collegata a un’altra CCP, la seconda deve essere trattata come partecipante della prima. Se le garanzie fornite dalla seconda alla prima CCP debbano essere trattate come margine iniziale ovvero come contributo al fondo di garanzia dipende dagli accordi legali fra le due CCP. Le autorità di vigilanza nazionali dovrebbero essere consultate per determinare il trattamento prudenziale di tale margine iniziale e dei contributi al fondo di garanzia. Le autorità di vigilanza dovrebbero consultarsi e comunicare l’una con l’altra attraverso la procedura delle Frequently Asked Questions (FAQ) al fine di assicurare coerenza di trattamento.

² In questa accezione, l’esposizione corrente di un partecipante comprende il margine di variazione dovuto al partecipante stesso ma da questi non ancora ricevuto.

6(ii) Quando la “gamba” partecipante-cliente di una transazione su derivati negoziati in borsa è regolata da un accordo bilaterale, sia la banca cliente sia il partecipante devono, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, considerare l’operazione alla stregua di un contratto derivato OTC.

Allegato 4 – È aggiunta la nuova sezione IX sulle controparti centrali.

IX. Controparti centrali (CCP)

106. A prescindere dal fatto che la controparte centrale sia classificata come QCCP, ogni banca è tenuta a costituire un’adeguata dotazione patrimoniale a fronte delle proprie esposizioni. Nell’ambito del secondo pilastro di Basilea 2, una banca deve valutare l’opportunità di detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi quando, ad esempio: 1) le transazioni da essa concluse con una CCP generano esposizioni più rischiose, oppure 2) tenuto conto del contesto in cui la banca opera, non è chiaro se la CCP soddisfi i criteri per essere classificata come QCCP.

107. Una banca che agisce come partecipante dovrebbe valutare, mediante appropriate analisi di scenario e prove di stress, se la propria dotazione patrimoniale a fronte delle esposizioni verso una CCP copre adeguatamente i rischi insiti in queste operazioni. La valutazione deve tenere conto anche delle esposizioni potenziali derivanti da eventuali future richieste di contributi ai fondi di garanzia, e/o da impegni secondari a sostituire o subentrare a operazioni di compensazione dei clienti di un altro partecipante nel caso in cui questo si renda inadempiente o insolvente.

108. Una banca deve monitorare e segnalare regolarmente all’alta direzione e al competente comitato del consiglio di amministrazione tutte le esposizioni verso CCP, comprese quelle derivanti da negoziazioni concluse tramite una CCP e dagli impegni connessi con la partecipazione a una CCP in qualità di membro, come, per esempio, i contributi ai fondi di garanzia.

109. Alle esposizioni di una banca verso una CCP qualificata (QCCP), come definita nell’allegato 4, sezione I, A. Termini di carattere generale, si applicano i paragrafi 110-125 del presente allegato. Nel caso di una CCP non qualificata si applicano invece i paragrafi 126-127. Per un periodo massimo di tre mesi, alle esposizioni verso una CCP che non soddisfa più i requisiti per essere considerata QCCP, la banca può continuare ad applicare il trattamento prudenziale previsto per le QCCP, salvo che l’autorità di vigilanza nazionale non disponga diversamente. Trascorso tale periodo, le esposizioni verso tale CCP saranno soggette al trattamento prudenziale stabilito nei paragrafi 126-127 del presente allegato.

Esposizioni verso controparti centrali qualificate

A. Esposizioni da negoziazione

(i) Esposizioni di un partecipante verso la controparte centrale

110. Se una banca agisce in qualità di partecipante per fini propri, alle esposizioni da negoziazione della banca derivanti da transazioni su derivati OTC, derivati negoziati in borsa e operazioni SFT si applica una ponderazione del rischio del 2%. Se il partecipante offre servizi di compensazione ai clienti, all’esposizione da negoziazione del partecipante verso la CCP si applica sempre una ponderazione

del rischio del 2%, in quanto il partecipante è tenuto a rimborsare al cliente le eventuali perdite dovute a variazioni del valore delle proprie transazioni in caso di insolvenza della CCP.

111. L'ammontare dell'esposizione da negoziazione deve essere calcolato in conformità dell'allegato 4 utilizzando il metodo dei modelli interni (IMM)³, il metodo dell'esposizione corrente (CEM) o il metodo standardizzato, in linea con la metodologia che la banca applica a tali esposizioni nel corso della sua attività ordinaria. In alternativa, l'ammontare dell'esposizione deve essere calcolato conformemente alla parte 2, sezione II, D3 e alle tecniche di attenuazione del rischio stabilite in Basilea 2 per le transazioni assistite da garanzia reale⁴.

Qualora la metodologia impiegata lo consenta, possono essere presi in considerazione anche gli accordi di marginazione (margining).

Nel caso di banche che utilizzano il metodo IMM, non si applica l'intervallo temporale minimo di 20 giorni per il periodo con rischio di margine, stabilito al primo punto dell'allegato 4, paragrafo 41(i), a condizione che l'insieme di attività soggette a compensazione non comprenda garanzie reali illiquide od operazioni esotiche, e a condizione che non vi siano transazioni oggetto di controversia. Ciò vale per il calcolo delle esposizioni in base al metodo IMM integrale, oppure in base al metodo IMM semplificato di cui all'allegato 4, paragrafo 41, e per i periodi di detenzione nel calcolo delle esposizioni riferite a operazioni pronti contro termine di cui nei paragrafi 147 e 181.

112. Quando il regolamento su base netta è giuridicamente vincolante in caso di inadempienza, a prescindere dal fatto che la controparte sia in stato di insolvenza o sia sottoposta a procedura concorsuale, il costo totale di sostituzione di tutti i contratti rilevanti ai fini della determinazione delle esposizioni da negoziazione può essere calcolato come costo di sostituzione netto se gli insiemi di attività soggette a compensazione con clausola di close-out netting soddisfano i requisiti fissati nei⁵:

- paragrafi 173 e, ove applicabile, 174 del testo principale nel caso di operazioni pronti contro termine;
- paragrafi da 96(i) a 96(iii) del presente allegato nel caso di transazioni in strumenti derivati;
- paragrafi da 10 a 19 del presente allegato nel caso di compensazione tra prodotti differenti (cross-product netting).

Nell'ambito delle regole sopra richiamate, il termine "accordo-quadro di compensazione" (master netting agreement) deve essere inteso come inclusivo di ogni "accordo di compensazione" che garantisca l'opponibilità su base giuridica

³ Gli emendamenti al metodo IMM introdotti da Basilea 3 si applicano anche in tale contesto.

⁴ Cfr. i paragrafi 151 o 154 rispettivamente per i derivati OTC e gli scarti di garanzia (haircut) prudenziali standard, oppure per le stime proprie degli scarti; per le operazioni SFT, cfr. il paragrafo 178 per il modello interno di VaR.

⁵ Nell'ambito di questa sezione IX, il trattamento della compensazione si applica anche ai derivati negoziati in borsa.

della compensazione⁶. Se la banca non è in grado di dimostrare che gli accordi di compensazione soddisfano tali regole, ogni singola transazione deve essere considerata come un insieme a sé stante di attività soggette a compensazione ai fini del calcolo dell'esposizione da negoziazione.

(ii) Esposizioni di un partecipante verso i clienti

113. A fini prudenziali, un partecipante deve sempre trattare le proprie esposizioni verso i clienti (inclusa l'esposizione al potenziale rischio di credit value adjustment, CVA) come contratti bilaterali, indipendentemente dal fatto che agisca come garante del buon esito della transazione o come intermediario fra il cliente e la CCP. Tuttavia, per rilevare il periodo di liquidazione (close-out) più breve per le operazioni compensate, i partecipanti possono applicare all'esposizione verso la clientela un periodo con rischio di margine di almeno 5 giorni (se impiegano il metodo IMM), oppure moltiplicare il valore dell'esposizione al momento del default (EAD) per un fattore scalare non inferiore a 0,71 (se impiegano il metodo CEM o il metodo standardizzato)⁷.

(iii) Esposizioni dei clienti

114. Se la banca è cliente di un partecipante e avvia una transazione con quest'ultimo che opera in veste di intermediario finanziario (ovvero effettua una operazione di compensazione con una CCP), all'esposizione della banca verso il partecipante può essere applicato il trattamento di cui ai paragrafi da 110 a 112 del presente allegato se sono soddisfatte le due condizioni sotto indicate. Analogamente, se un cliente avvia con la CCP una transazione di cui il partecipante garantisce il buon esito, all'esposizione del cliente verso la CCP può essere applicato il trattamento previsto ai paragrafi da 110 a 112 se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) le operazioni di compensazione sono identificate dalla CCP come transazioni dei clienti. Inoltre, la CCP e/o il partecipante, secondo i casi, detengono adeguate garanzie reali a supporto di tali operazioni nell'ambito di accordi volti a limitare le perdite da parte dei clienti dovute a: 1) default o insolvenza del partecipante, 2) default o insolvenza di altri clienti del partecipante e 3) default o insolvenza congiunti del partecipante e di altri suoi clienti⁸.

Il cliente deve essere in grado di fornire all'autorità di vigilanza nazionale, su richiesta, un parere legale scritto, indipendente e argomentato nel quale risulti che,

⁶ Ciò tiene conto del fatto che per gli accordi di compensazione posti in essere dalle CCP il livello di standardizzazione non è al momento comparabile a quello raggiunto per gli accordi di compensazione bilaterale che riguardano strumenti OTC.

⁷ La riduzione del rischio in caso di periodo con rischio di margine superiore a 5 giorni è la seguente: 6 giorni: fattore scalare = 0,77; 7 giorni: fattore scalare = 0,84; 8 giorni: fattore scalare = 0,89; 9 giorni: fattore scalare = 0,95; 10 giorni: fattore scalare = 1.

⁸ In altri termini, in caso di insolvenza del partecipante non sussistono ostacoli giuridici (salvo il bisogno di ottenere un ordine del tribunale, cui il cliente ha diritto) al trasferimento delle garanzie appartenenti ai clienti di un partecipante in default alla CCP, a uno o più partecipanti superstiti oppure al cliente stesso o a un suo mandatario. Le autorità di vigilanza nazionali dovrebbero essere consultate per determinare che tali condizioni siano soddisfatte sulla base di fatti accertati. Esse dovrebbero a loro volta consultare e informare le altre autorità attraverso la procedura delle Frequently Asked Questions (FAQ) al fine di assicurare la dovuta coerenza.

in caso di controversia legale, le competenti autorità giudiziarie o amministrative disporranno che il cliente non subisca perdite dovute all'insolvenza di un partecipante che opera come intermediario o di altri clienti di tale intermediario in base alla legislazione rilevante:

- la legislazione vigente nella(e) giurisdizione(i) del cliente, del partecipante e della CCP;
- se sono coinvolte succursali estere del cliente, del partecipante o della CCP, anche la legislazione vigente nella(e) giurisdizione(i) in cui sono insediate tali filiali;
- la legislazione che disciplina le singole transazioni e le garanzie reali; e
- la legislazione che disciplina ogni tipo di contratto o accordo necessario per soddisfare la condizione sub a).

b) Le rilevanti leggi, i regolamenti, le disposizioni normative e gli accordi contrattuali e amministrativi devono prevedere che, in caso di default o insolvenza di un partecipante, le operazioni di compensazione con tale partecipante in default o insolvente continueranno verosimilmente a essere eseguite indirettamente tramite la CCP o dalla CCP stessa. In tali circostanze le posizioni del cliente e la garanzia reale presso la CCP saranno trasferite al valore di mercato, a meno che il cliente non richieda di liquidare la posizione al valore di mercato.

115. Se un cliente non è protetto da perdite in caso di default o insolvenza congiunti del partecipante e di un altro cliente del partecipante, ma sono soddisfatte tutte le altre condizioni indicate nel paragrafo precedente, all'esposizione del cliente verso il partecipante si applica una ponderazione del rischio del 4%.

116. Se la banca è un cliente del partecipante e non sono soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi 114 o 115, a fini prudenziali la banca deve considerare l'esposizione verso il partecipante (inclusa l'esposizione al potenziale rischio di credit value adjustment, CVA) alla stregua di una transazione bilaterale.

(iv) *Trattamento delle garanzie*

117. In tutti i casi le attività costituite in garanzia devono, dal punto di vista della banca che le ha fornite, essere ponderate secondo il medesimo fattore di rischio previsto per queste attività nella normativa sui requisiti prudenziali, prescindendo dal fatto che siano state date in garanzia. Se le attività di un partecipante o di un cliente sono costituite in garanzia in favore di una CCP o di un altro partecipante e sono aggredibili in caso di procedimento concorsuale (bankruptcy remote manner), la banca che fornisce tali attività in garanzia deve inoltre valutare il rischio di credito derivante dal fatto che tali attività sono esposte al rischio che si verifichi una perdita a causa del deterioramento del merito creditizio dell'entità⁹ che le detiene.

118. Le garanzie fornite dal partecipante (inclusi contante, titoli, altre attività prestate in garanzia, e il margine iniziale o di variazione eccedente detenuto in eccesso, noto anche come "overcollateralisation") che sono detenute da un

⁹ Quando l'entità che detiene tali attività in garanzia è la CCP, alle garanzie che rientrano nella definizione di esposizioni da negoziazione si applica una ponderazione del rischio del 2%. Alle attività o garanzie detenute per altre finalità si applica la ponderazione di rischio attinente alla CCP.

depositario¹⁰ e non sono aggredibili in caso di procedura concorsuale della CCP, non sono soggette al rischio di controparte nei confronti di tale depositario non aggredibile.

119. Le garanzie rilasciate da un cliente che siano detenute da un depositario e non aggredibili in caso di procedura concorsuale della CCP, del partecipante e di altri clienti non sono soggette al rischio di controparte. Alle garanzie detenute presso la CCP per conto del cliente che sono aggredibili in caso di procedura concorsuale si applica una ponderazione del rischio del 2% se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 114 del presente allegato, oppure del 4% se sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 115.

B. Esposizioni ai fondi di garanzia

120. Se a un fondo di garanzia contribuiscono prodotti o tipi di attività esposti soltanto al rischio di regolamento (ad esempio azioni e obbligazioni), e prodotti o tipi di attività soggetti al rischio di controparte, ad esempio derivati OTC, derivati negoziati in borsa od operazioni SFT, tutti i contributi al fondo sono ponderati secondo le formule e la metodologia sotto indicate, senza distinzione fra differenti classi o tipi di attività e di prodotti. Se invece i contributi dei partecipanti sono segregati per tipi di prodotti e accessibili esclusivamente per specifici tipi di prodotti, i requisiti patrimoniali a fronte di tali esposizioni al fondo di garanzia, calcolati in base alle formule e alla metodologia sotto indicate, devono essere calcolati per ogni singolo prodotto che comporti un rischio di controparte. Qualora le risorse proprie prefinanziate della CCP non siano segregate per i diversi tipi di prodotti, la CCP dovrà distribuire tali risorse usando i diversi tipi di calcolo, in proporzione alla specifica EAD di ciascun prodotto.

121. Ogni volta che una banca è tenuta a calcolare i requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni relative ai contributi ai fondi di garanzia di una CCP qualificata, le banche partecipanti possono adottare uno dei seguenti metodi:

Metodo 1

122. La banca partecipante può applicare ai propri contributi al fondo di garanzia una ponderazione determinata in base a una formula sensibile al rischio che considera: 1) la dimensione e la qualità delle risorse finanziarie di una CCP qualificata, 2) le esposizioni al rischio di controparte di tale CCP e 3) il meccanismo di ripartizione delle predette risorse finanziarie secondo la gerarchia di allocazione delle perdite (waterfall) prevista dalla CCP in caso di insolvenza di uno o più partecipanti. Il requisito patrimoniale sensibile al rischio della banca partecipante per i propri contributi al fondo di garanzia (K_{CMi}) deve essere calcolato utilizzando le formule e la metodologia sotto indicate. Il calcolo può essere effettuato dalla CCP, dalla banca, dall'autorità di vigilanza o da altra entità che abbia accesso ai dati richiesti, purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 124 del presente allegato.

¹⁰ In questo paragrafo il termine "depositario" (custodian) può comprendere le figure di fiduciario (trustee), rappresentante, creditore pignoratizio, creditore garantito e qualsiasi altro soggetto che sia in possesso dei beni in una forma che non gli conferisce diritti patrimoniali sugli stessi, cosicché, nel caso in cui il depositario si renda insolvente o fallisca, i creditori di quest'ultimo non possono far valere pretese sui beni detenuti né un ordine giudiziario può impedire la restituzione degli stessi.

123. La procedura di calcolo è la seguente:

- 1) Prima fase: calcolare il requisito patrimoniale ipotetico della CCP connesso alle proprie esposizioni al rischio di controparte verso tutti i propri partecipanti¹¹. A questo scopo è utilizzata la formula per il K_{CCP} :

$$K_{CCP} = \sum_{partecipanti} \max(EBRM_i - IM_i - DF_i; 0) \cdot RW \cdot Coefficiente$$

dove:

RW è una ponderazione del rischio del 20%¹²;

$Coefficiente$ rappresenta un coefficiente patrimoniale dell'8%;

$\max(EPAR_i - MI_i - DF_i; 0)$ rappresenta l'ammontare dell'esposizione della CCP nei confronti del partecipante "i", laddove tutti i valori si riferiscono alla valutazione in chiusura di seduta, prima dell'ultimo adeguamento dei margini di variazione giornalieri, e che:

- $EBRM_i$ rappresenta l'ammontare dell'esposizione verso il partecipante "i" prima dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio secondo il metodo dell'esposizione corrente (CEM) per i derivati, oppure secondo il metodo integrale di cui ai paragrafi da 130 a 153 e da 166 a 169 e ai paragrafi da 173 a 177 per le operazioni SFT; ai fini del calcolo, il margine di variazione regolato (prima che i margini di variazione siano richiesti per l'ultima volta nella giornata) è conteggiato nel valore corrente delle transazioni;
- IM_i rappresenta il margine iniziale versato dal partecipante presso la CCP;
- DF_i è il contributo prefinanziato del partecipante "i" al fondo di garanzia che sarà utilizzato in caso di insolvenza di tale aderente partecipante, contemporaneamente a (o immediatamente dopo) l'utilizzo del margine iniziale da questo depositato, al fine di ridurre la perdita della CCP.

Precisazioni su questa prima fase di calcolo:

- (i) Per maggior chiarezza, si intende per ammontare dell'esposizione l'ammontare dell'esposizione per il rischio di controparte che una CCP ha nei confronti di un partecipante, calcolata come esposizione da negoziazione bilaterale per i derivati OTC e i derivati negoziati in borsa secondo i paragrafi 186 e 187 (se è adottato il metodo dell'esposizione corrente, CEM, di cui all'allegato 4, sezione VII) oppure secondo i paragrafi 176 e 151 (per quanto riguarda gli scarti

¹¹ K_{CCP} è il requisito patrimoniale ipotetico per una CCP, calcolato uniformemente al solo fine di determinare la dotazione patrimoniale complessiva dei contributi dei partecipanti al fondo di garanzia. Esso non rappresenta il requisito patrimoniale effettivo della CCP, che può essere determinato dalla CCP stessa e dalla rispettiva autorità di vigilanza.

¹² La ponderazione del 20% è un requisito minimo. Analogamente a quanto previsto dalla normativa prudenziale in altre circostanze, anche in questo caso l'autorità di vigilanza nazionale può incrementare il fattore di ponderazione. Ciò sarebbe opportuno, ad esempio, nel caso in cui ai partecipanti di una CCP fosse attribuito un rating non elevato. L'eventuale aumento del fattore di ponderazione deve essere comunicato dalle banche interessate al soggetto che effettua il calcolo in questione.

di garanzia (haircut) prudenziali standard per le operazioni SFT). I periodi di detenzione per i calcoli relativi alle operazioni SFT di cui al paragrafo 167 restano validi anche se vi sono più di 5 000 transazioni in un insieme di attività soggette a compensazione. In altri termini, il primo capoverso del paragrafo 41(i) del presente allegato, incluso in Basilea 3, non si applica in questo caso.

- (ii) Ai fini del calcolo di K_{CCP} utilizzando il metodo CEM, la formula indicata nell'allegato 4, sezione VII, 96(iv) è sostituita da $A_{netto} = 0,15 \cdot A_{lordo} + 0,85 \cdot NGR \cdot A_{lordo}$, dove, ai fini del calcolo, il numeratore del rapporto NGR è $EBRM_i$ – definito come sopra – senza l'add-on CEM nel caso dei derivati OTC, e il denominatore è dato dal costo di sostituzione lordo¹³. Inoltre, il rapporto NGR deve essere calcolato per ogni singola controparte (ossia non è applicabile l'opzione alternativa di cui al paragrafo 96(iv) del presente allegato, nella nota 252, di Basilea 2). Qualora l'NGR non possa essere calcolato secondo il paragrafo 96(iv) del presente allegato, si applica in via transitoria un valore di 0,30 fino al 31 marzo 2013. Da questa data si applicherà il metodo alternativo di cui al paragrafo 127 del presente allegato.
 - (iii) Il calcolo dell'esposizione potenziale futura (EPF) secondo il metodo CEM per le opzioni e le swaption negoziate tramite una CCP viene corretto moltiplicando il valore nozionale del contratto per il valore assoluto del delta dell'opzione, calcolato conformemente ai paragrafi 77 e 78 del presente allegato.
 - (iv) Gli insiemi di attività soggette a compensazione applicabili ai partecipanti regolamentati sono gli stessi cui si fa riferimento al paragrafo 112 del presente allegato. Per tutti gli altri partecipanti valgono le regole di compensazione stabilite dalla CCP e notificate a ciascun partecipante. Le autorità nazionali possono esigere insiemi di attività soggette a compensazione più granulari di quelli previsti dalla CCP.
- 2) Seconda fase: calcolare il requisito patrimoniale aggregato per tutti i partecipanti (prima dell'aggiustamento per la concentrazione e la granularità) ipotizzando uno scenario in cui due partecipanti di medie dimensioni siano insolventi e, pertanto, i loro contributi al fondo di garanzia non possano essere utilizzati per la ripartizione collettiva (mutualizzazione). Tale scenario è incorporato nella seguente formula sensibile al rischio:

$$K_{CM}^* = \begin{cases} c_2 \cdot \mu \cdot (K_{CCP} - DF') + c_2 \cdot DF'_{CM} & \text{if } DF' < K_{CCP} & (i) \\ c_2 \cdot (K_{CCP} - DF_{CCP}) + c_1 \cdot (DF' - K_{CCP}) & \text{if } DF_{CCP} < K_{CCP} \leq DF' & (ii) \\ c_1 \cdot DF'_{CM} & \text{if } K_{CCP} \leq DF_{CCP} & (iii) \end{cases}$$

dove:

¹³ Se la frequenza minima del regolamento dei margini di variazione è giornaliera, ma la CCP effettua richieste di margini infragiornaliere, allora l'NGR deve essere calcolato prima che il margine di variazione sia effettivamente regolato al termine della giornata. NGR dovrebbe essere diverso da zero.

K_{CM}^* = requisito patrimoniale aggregato sui contributi di tutti i partecipanti al fondo di garanzia prima dell'aggiustamento per la concentrazione e la granularità;

DF_{CCP} = **risorse proprie prefinanziate della CCP** (ad esempio il capitale versato conferito, gli utili non distribuiti, ecc.), che la CCP è tenuta a utilizzare per coprire le perdite prima di aggredire i contributi dei partecipanti al fondo di garanzia;

DF_{CM}' = **contributi prefinanziati al fondo di garanzia dei partecipanti superstiti** disponibili per la ripartizione collettiva delle perdite nello scenario ipotizzato. Specificatamente:

$$DF_{CM}' = DF_{CM} - 2 \cdot \overline{DF}_i,$$

dove \overline{DF}_i è il contributo medio al fondo di garanzia;

DF' = **totale dei contributi prefinanziati al fondo di garanzia** disponibili per la ripartizione collettiva delle perdite nello scenario ipotizzato. Specificatamente:

$$DF' = DF_{CCP} + DF_{CM}'$$

c_1 = un fattore di ponderazione decrescente, compreso fra lo 0,16 e l'1,6%, che si applica alle risorse prefinanziate eccedenti del fondo di garanzia fornite dai partecipanti (DF_{CM}):

$$c_1 = \text{Max} \left\{ \frac{1.6\%}{(DF'/K_{CCP})^{0.3}}; 0.16\% \right\}$$

c_2 = 100%; fattore di ponderazione che si applica quando le risorse proprie di una CCP (DF_{CCP}) sono inferiori al requisito patrimoniale ipotetico di tale CCP (K_{CCP}) e, di conseguenza, ci si attende che i contributi al fondo di garanzia dei partecipanti debbano concorrere alla copertura del requisito patrimoniale ipotetico della CCP (K_{CCP});

μ = 1,2; un fattore moltiplicativo di 1,2 è applicato alla quota non prefinanziata del requisito patrimoniale ipotetico della CCP (K_{CCP}).

L'equazione (i) si applica quando il totale dei contributi prefinanziati al fondo di garanzia (DF) è inferiore al requisito patrimoniale ipotetico della CCP (K_{CCP}). In questo caso ci si attende che gli impegni non prefinanziati dei partecipanti verso il fondo di garanzia fronteggino tale perdita e che, in ragione del fatto che altri partecipanti potrebbero non adempiere alla

richiesta di apportare ulteriori contributi al fondo di garanzia, l'esposizione di una banca partecipante sia maggiore di quella che si avrebbe qualora tutti i fondi di garanzia fossero stati prefinanziati¹⁴. Alla quota non prefinanziata di K_{CCP} si applica pertanto un fattore moltiplicativo (μ) di 1,2 che riflette la maggiore esposizione della banca derivante dal ricorso a contributi non prefinanziati. Se una quota delle risorse proprie della CCP utilizzabile per la copertura di perdite è usata dopo che si è fatto ricorso a tutti i contributi dei partecipanti al fondo di garanzia (DF_{CM}) per coprire le perdite, questa quota dovrà allora essere inclusa nel totale dei contributi al fondo di garanzia (DF).

L'**equazione (ii)** si applica quando per rispettare il requisito patrimoniale ipotetico della CCP (K_{CCP}) si deve fare ricorso sia alle risorse proprie della CCP utilizzabili per assorbire le perdite (DF_{CCP}) sia ai contributi dei partecipanti al fondo di garanzia (DF_{CM}), che insieme risultano però superiori al requisito patrimoniale della CCP (K_{CCP}). Come specificato nella definizione, per poter includere DF_{CCP} nel totale dei contributi al fondo di garanzia disponibili per la ripartizione collettiva delle perdite (DF'), le risorse proprie della CCP devono essere utilizzate prima di DF_{CM} . Se così non avviene, e una parte delle risorse della CCP (calcolata pro rata o in base a formule) è utilizzata in combinazione con i contributi dei partecipanti (DF_{CM}) per far fronte alle perdite della CCP, allora l'equazione deve essere modificata, dopo aver consultato l'autorità di vigilanza nazionale, in modo che questa parte del contributo della CCP sia trattata alla stregua del contributo di un partecipante al fondo di garanzia.

L'**equazione (iii)** si applica quando le risorse proprie di una CCP qualificata utilizzabili per assorbire perdite (DF_{CCP}) sono utilizzate in via prioritaria nella gerarchia (waterfall), e risultano maggiori del requisito patrimoniale ipotetico (K_{CCP}). Ci si attende pertanto che le risorse finanziarie proprie della CCP fronteggino la totalità delle perdite della CCP prima che si faccia ricorso ai contributi dei partecipanti (DF_{CM}) a copertura delle perdite.

- 3) Terza e ultima fase: calcolare il requisito patrimoniale per il singolo partecipante "i" (K_{CM_i}) ripartendo K_{CM}^* fra i vari partecipanti in proporzione alla quota individuale del partecipante sul totale dei contributi prefinanziati al fondo di garanzia¹⁵, tenuto conto della granularità (mediante il fattore che

¹⁴ Se il totale dei contributi prefinanziati al fondo garanzia di una CCP non è sufficiente a coprire il requisito patrimoniale ipotetico della CCP (K_{CCP}) e i partecipanti non hanno l'obbligo di apportare contributi ulteriori per compensare un deficit nella capacità delle risorse della CCP di assorbire le perdite, tali partecipanti sono comunque soggetti a un requisito patrimoniale addizionale. La ragione è che le loro esposizioni verso la CCP sono, di fatto, più rischiose di quanto non sarebbero se la CCP disponesse di risorse adeguate per coprire il requisito patrimoniale ipotetico. Ciò riflette l'ipotesi sottostante che una CCP, per mezzo delle risorse proprie e dei contributi dei partecipanti al fondo di garanzia, dovrebbe disporre di risorse finanziarie tali da garantire, attraverso un meccanismo di mutualizzazione, un'adeguata capacità di assorbimento delle perdite e da rendere altamente improbabile il proprio default. Se la capacità di assorbimento delle perdite di tali risorse risulta inadeguata, le esposizioni dei partecipanti devono fronteggiare un rischio aggiuntivo e richiedono quindi un requisito patrimoniale aggiuntivo.

¹⁵ Tale metodo di allocazione si basa sull'assunto che le perdite siano ripartite in proporzione ai contributi prefinanziati dei partecipanti. Se la prassi della CCP è diversa, il metodo dovrebbe essere adeguato di intesa con l'autorità di vigilanza nazionale.

rappresenta il numero dei partecipanti 'N') e della concentrazione (mediante il fattore 'β') della CCP.

$$K_{CM_i} = \left(1 + \beta \cdot \frac{N}{N-2}\right) \cdot \frac{DF_i}{DF_{CM}} \cdot K_{CM}^*$$

dove:

$$\beta = \frac{A_{Net,1} + A_{Net,2}}{\sum_i A_{Net,i}}, \text{ in cui i pedici 1 e 2 indicano i}$$

partecipanti con i maggiori valori A_{Net} . Per i derivati OTC A_{netto} è definito come nella fase 1 (ovvero: $A_{netto} = 0,15 \cdot A_{lordo} + 0,85 \cdot NGR \cdot A_{lordo}$), mentre per le operazioni SFT A_{netto} è sostituito da $E \cdot H_e + C \cdot (H_c + H_{fx})$, definito ai paragrafi da 147 a 153;

N = numero dei partecipanti;

DF_i = contributo prefinanziato al fondo di garanzia del singolo partecipante 'i';

DF_{CM} = contributo prefinanziato di tutti i partecipanti al fondo di garanzia (o qualsiasi altra risorsa finanziaria apportata dai partecipanti che sia disponibile per la copertura mediante ripartizione collettiva (mutualizzazione) delle perdite della CCP).

In alternativa, nei casi in cui il citato meccanismo di ripartizione collettiva (mutualizzazione) non sia attivabile dal momento che la CCP non dispone di contributi prefinanziati al fondo di garanzia, dovrà essere applicata la seguente gerarchia di metodi conservativi di ripartizione:

1. ripartire K_{CM}^* in base all'impegno di ciascun partecipante a contribuire al fondo di garanzia (ovvero impegno verso un fondo di garanzia non prefinanziato);
2. nel caso in cui tale ripartizione non sia possibile, ripartire K_{CM}^* in base all'ammontare del margine iniziale versato da ciascun partecipante.

Questi metodi sostituirebbero (DF_i / DF_{CM}) nel calcolo di K_{CM_i} .

124. La CCP, la banca, l'autorità di vigilanza o altra entità che abbia accesso ai dati richiesti deve calcolare K_{CCP} , DF_{CM} , e DF_{CCP} in modo tale da consentire all'autorità di vigilanza della CCP di monitorare tali calcoli; la CCP deve inoltre fornire sufficienti informazioni sui risultati dei calcoli, così da consentire a ciascun partecipante di determinare il proprio requisito patrimoniale a fronte del fondo di garanzia, e all'autorità di vigilanza di tale partecipante di verificare e confermare a sua volta tali calcoli. K_{CCP} dovrebbe essere calcolato almeno su base trimestrale; l'autorità nazionale può tuttavia richiedere una frequenza maggiore in caso di modifiche rilevanti (come la compensazione da parte della CCP di un nuovo prodotto). La CCP, la banca, l'autorità di vigilanza o altra entità che abbia effettuato i calcoli dovrebbe fornire all'autorità di vigilanza del paese di origine (home supervisor) di ciascuna banca partecipante sufficienti informazioni aggregate sulla

composizione delle esposizioni della CCP nei confronti dei partecipanti, nonché sui dati forniti al partecipante per il calcolo di K_{CCP} , DF_{CM} , e DF_{CCP} . Tali informazioni dovrebbero essere trasmesse con una frequenza non inferiore a quella richiesta dall'home supervisor per monitorare il rischio del partecipante da esso vigilato. K_{CCP} e K_{CMi} devono essere ricalcolati almeno ogni trimestre e dovrebbero anche essere ricalcolati al verificarsi di modifiche rilevanti al numero e/o all'ammontare delle operazioni compensate, oppure alle risorse finanziarie della CCP.

Metodo 2

125. Le banche partecipanti possono applicare una ponderazione di rischio del 125% alle proprie esposizioni al fondo di garanzia della CCP, alla quale si applica una limitazione complessiva (cap) sulle attività ponderate per il rischio derivanti da tutte le esposizioni verso la CCP (comprese le esposizioni da negoziazione) pari al 20% delle esposizioni da negoziazione verso la CCP. Più precisamente, secondo questo metodo le attività ponderate per il rischio (RWA) della banca 'i' sia per le esposizioni da negoziazione sia per i contributi al fondo di garanzia verso ciascuna CCP sono uguali a¹⁶:

$$\text{Min} \{(2\% * TE_i + 125\% * DF_i); (20\% * TE_i)\}$$

dove:

- TE_i è l'esposizione da negoziazione della banca 'i' verso la CCP misurata dalla banca stessa conformemente ai paragrafi 110-112 del presente allegato;
- DF_i è il contributo prefinanziato della banca 'i' al fondo di garanzia della CCP.

Esposizioni verso le controparti centrali non qualificate

126. Alle esposizioni da negoziazione verso una CCP non qualificata le banche devono applicare il metodo standardizzato per il rischio di credito in base alla categoria della controparte, come previsto nella normativa sui requisiti patrimoniali.

127. Ai contributi al fondo di garanzia di una CCP non qualificata le banche devono applicare una ponderazione del rischio pari al 125%. Ai fini di questo paragrafo, nei contributi al fondo di garanzia di tali banche sono compresi sia i contributi prefinanziati sia quelli non prefinanziati esigibili su richiesta della CCP. Nel caso in cui sussista un impegno a versare contributi non prefinanziati (impegno illimitato vincolante), l'autorità di vigilanza nazionale dovrebbe determinare, nell'ambito delle valutazioni di secondo pilastro, l'ammontare degli impegni non prefinanziati cui applicare la ponderazione del 125%.

¹⁶ In base a tale metodo non si applica la ponderazione del rischio del 2% sulle esposizioni da negoziazione di cui al paragrafo 110, in quanto già inclusa nell'equazione del paragrafo 125.

Altri emendamenti allo schema di Basilea (al di fuori dell'allegato 4)

In Basilea 2 è stato **modificato** il **paragrafo 256** ed è stato **aggiunto** un **nuovo paragrafo** (dopo il paragrafo 262) sull'utilizzo parziale del metodo IRB per le esposizioni da negoziazione verso le CCP qualificate (le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate):

3. Adozione del metodo IRB per tutte le classi di attività

256. Una banca che adotta il metodo IRB per una parte dei suoi portafogli è tenuta a estenderne l'applicazione all'intero gruppo bancario, **fatta eccezione per le esposizioni del gruppo bancario verso le CCP, il cui trattamento è descritto nell'allegato 4, sezione IX.** Il Comitato riconosce tuttavia che, per varie ragioni, molte banche potrebbero essere impossibilitate ad applicare contemporaneamente il metodo IRB a tutte le rilevanti classi di attività e unità operative. In ambito IRB inoltre, a causa di limitazioni nei dati disponibili, le banche potrebbero rispettare i requisiti per l'utilizzo delle proprie stime di LGD ed EAD contestualmente per alcune – ma non per tutte – le classi di attività e le unità operative.

262(i). A prescindere dalla loro rilevanza, le esposizioni verso una CCP derivanti da derivati OTC, derivati negoziati in borsa e operazioni SFT devono essere soggette allo specifico trattamento riportato nell'allegato 4, sezione IX. Nel valutare la rilevanza ai fini del paragrafo 259, il tasso di copertura IRB utilizzato non deve essere influenzato dall'ammontare delle esposizioni della banca verso le CCP considerate nell'allegato 4, sezione IX. In altri termini, tali esposizioni devono essere escluse sia dal numeratore che dal denominatore del tasso di copertura IRB utilizzato.

Allegato 3, parte 1, i paragrafi 3 e 4 sono stati **modificati** (modifiche in grassetto e sottolineate):

3. Il seguente trattamento prudenziale si applica a tutte le operazioni in titoli, strumenti in valuta e merci che comportano un rischio di ritardato regolamento o ritardata consegna. Sono comprese le operazioni tramite stanze di compensazione **e controparti centrali** soggette alla valutazione al fair value giornaliera (daily mark-to-market) e al versamento di margini di variazione giornalieri, e che comportano negoziazioni disallineate¹⁷. Sono invece esclusi i contratti di pronto contro termine attivi o passivi e le operazioni di assunzione o concessione di titoli in prestito non ancora regolati dopo la data di scadenza.

4. Nel caso di disfunzioni di natura sistemica di un sistema di regolamento, o di **un sistema di compensazione o di una controparte centrale**, l'autorità di vigilanza nazionale può, a propria discrezione, sospendere l'applicazione dei requisiti patrimoniali finché non venga ripristinato il regolare funzionamento del sistema stesso.

¹⁷ Un ammontare di esposizione pari a zero può essere attribuito alle operazioni di pagamento (come i trasferimenti di fondi) e alle altre transazioni a pronti in essere presso una CCP (ad esempio, una stanza di compensazione) se le esposizioni al rischio di controparte della CCP nei confronti di tutti i partecipanti sono pienamente assistite da garanzia reale su base giornaliera.